

Pubblicato il 28/10/2019

N. 05093/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06539/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6539 del 2015, proposto da:

Centro Benessere Srl, in persona del legale rappresentante, Valori Pietro, con sede legale in Sparanise, P. tta Graziadei, n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gravante, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rocco Vacatello, in Napoli, alla Via Lieti, n. 51 b e domicilio digitale, come da p.e.c.: luigi.gravante@avvocatismcv.it;

contro

Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Camigliano non costituito in giudizio;
Comune di Camigliano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giojelli, con domicilio eletto presso lo studio Maria Di

Fenza in Napoli, V. S. Maria A Cubito, n. 601 e domicilio digitale, come da p.e.c.: francesco.giojelli@pec.it ;

per l'annullamento, previa sospensione

A. dell'ordinanza n. 1 resa in data 18 dicembre 2015 dallo Sportello Unico delle Attività Produttive, in persona del Funzionario Responsabile, notificato in pari data, ad oggetto "l'immediata cessazione a partire dalla notifica del presente atto dell'attività di palestra e centro benessere, esercitata nei locali siti in Camigliano, Via Mons. Rocco";

B. di tutti gli altri atti antecedenti, conseguenti e comunque connessi all'ordinanza di demolizione impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;

Viste le produzioni delle parti;

Vista l'ordinanza n. 14 del 13 gennaio 2016 di questa Sezione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 il dott. Vincenzo Cernese ed uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorso è stato depositato il 28/12/2015;

Considerato che la causa è stata fissata per la discussione in base ad un criterio meramente cronologico ai fini dello smaltimento dei ricorsi ultratriennali;

Rilevato che, a parte la presentazione della DFU, non risultano altre produzioni da parte della ricorrente, la quale neppure è risultata presente in sede di discussione orale;

Considerato che la pronuncia sul merito della controversia presuppone non solo la originaria sussistenza, ma anche la permanenza attuale dell'interesse alla decisione;

Ravvisata l'opportunità di verificare se parte ricorrente abbia ancora un effettivo e concreto interesse alla decisione di merito, per cui a tal fine, nei termini previsti dall'art. 73, primo comma, c.p.a., le parti hanno l'onere di presentare eventuali documenti e memorie sull'argomento (con le modalità prescritte dalle regole di attuazione del processo amministrativo telematico), ferma restando la rilevanza anche della discussione della causa alla prossima udienza di trattazione;

Ritenuto che, in relazione a quanto precede e in difetto di chiarimenti sul permanere dell'interesse alla decisione di merito, è sin d'ora ravvisabile un profilo di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, di conseguenza, di dover dare contestualmente avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, co. 3 ultimo periodo c.p.a., che il ricorso, potrà essere dichiarato improcedibile, ove non sia manifestato l'interesse alla decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione e rinvia per l'ulteriore trattazione della causa all'udienza del 5 maggio 2020, dando avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, co. 3 ultimo periodo c.p.a., che in difetto di chiarimenti sul permanere dell'interesse alla decisione di merito il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO